# REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

(Emanato con D.R. n. 908 del 20.06.2013 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 27.06.2013 e nel B.U. n. 105)

#### IN VIGORE A.A. 2013-2014

#### CAP I: CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

## Art 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento norma i criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Siena, nonché le modalità per il pagamento degli stessi, con la sola esclusione dei master universitari, che saranno successivamente disciplinati da apposito regolamento.

## Art. 2 Tasse e contributi: principi generali

- 1. L'iscrizione a ciascun corso di studi dell'Università è subordinata al versamento delle tasse universitarie, il pagamento della prima rata perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.
- 2. L'importo delle tasse varia al variare del corso di iscrizione.
- 3. L'importo individuale, nel caso di iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è calcolato in base a criteri di reddito e merito come definito dal successivo capitolo II.
- 4. Agli importi delle tasse universitarie vanno aggiunti:
  - a. la tassa regionale per il Diritto allo studio universitario,
  - b. il contributo per le attività del Centro sportivo universitario,
  - c. il contributo per l'assolvimento dei diritti SIAE,

Tali contributi sono pagati contestualmente alla prima rata e, salvo la tassa di cui alla lettera a) non sono in alcun modo rimborsabili.

- 5. L'ammontare delle singole voci di cui al comma precedente è determinato annualmente nelle norme di iscrizione.
- 6. L'importo di cui al comma 3 dovrà essere versato in tre rate e non sono previste altre rateizzazioni:
- la prima all'atto dell'iscrizione,
- la seconda entro il 31 gennaio di ciascun anno,
- la terza entro 31 maggio di ciascun anno.

Qualora le scadenze di cui sopra cadano in giorno festivo o prefestivo, si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

7. Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse universitarie non possono sostenere esami, né compiere alcun atto amministrativo.

## Art. 3 Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento delle tasse e contributi di cui all'art. 2 sono definite annualmente nelle norme o nei bandi di iscrizione.

## Art. 4 Indennità di mora

- 1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora di:
  - a. di Euro 50,00 per i pagamenti effettuati entro il 10° giorno successivo a quello di scadenza,
  - b. di Euro 100,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza,
  - c. di Euro 150,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 50° giorno successivo a quello di scadenza,
  - d. di Euro 180,00 per tutti i pagamenti effettuati a partire dal 51° giorno dalla data di scadenza.

## Art. 5 Rimborsi tasse e contributi universitari

- 1. Tutti gli importi versati erroneamente, in eccesso, possono essere regolarizzati rivolgendo domanda di rimborso scritta e documentata al Rettore.
- 2. Gli studenti che hanno compiuto pagamenti inferiori al dovuto, sono contattati dagli uffici competenti per regolarizzare gli importi.

## CAP II: TASSE

# Art. 6 Determinazione degli importi delle tasse

- 1. Per la determinazione degli importi delle tasse di cui al precedente art. 2, comma 2 e 3 valgono le seguenti regole:
- 2. La prima rata, di importo fisso, da corrispondere al momento dell'iscrizione, si differenzia come segue:

## Tabella A

1	Corsi di area umanistica	<b>€</b> 406,00
2	Corsi di area scientifica	<b>€</b> 28,00
3	Corsi di laurea magistrale a normativa UE in	
	Farmacia, Chimica e tecnologie	
	Farmaceutiche, Medicina e chirurgia	
	Corso di laurea in Odontoiatria e protesi	
	dentaria per gli anni ancora attivi	€609,00

3. La seconda rata è calcolata in base a fasce di reddito prestabilite sul valore ISEE di cui alla successiva tabella B; qualora la dichiarazione ISEE non venga presentata, si applica l'importo massimo.

Le autocertificazioni rese all'atto dell'immatricolazione/iscrizione non sono più modificabili durante tutto l'anno accademico.

La seconda rata è corrisposta secondo i tempi di cui al precedente art. 2 comma 6:

Tabella B Corsi di cui alla tabella A punto 1

Valore ISEE		Importo seconda rata
Maggiore di	<b>€</b> 76.125,00	<b>€</b> 312,00
€50.751,00	<b>€</b> 76.125,00	<b>€</b> 761,00
<b>€</b> 36.541,00	€50.750,00	<b>€</b> 710,00
€30.450,00	<b>€</b> 36.540,00	€60,00
€24.361,00	<b>€</b> 30.450,00	€609,00
€18.271,00	<b>€</b> 24.360,00	€457,00
€12.181,00	€18.270,00	€304,00
€6.091,00	€12.180,00	€152,00
€0,00	€6.090,00	€0,00

## Corsi di cui alla tabella A punto 2 e 3

Valore ISEE		Importo seconda rata
Maggiore di	<b>€</b> 76.125,00	<b>€</b> 944,00
€50.751,00	<b>€</b> 76.125,00	€893,00
<b>€</b> 36.541,00	€50.750,00	<b>€</b> 842,00
€30.450,00	<b>€</b> 36.540,00	€782,00
€24.361,00	<b>€</b> 30.450,00	<b>€</b> 731,00
€18.271,00	<b>€</b> 24.360,00	€548,00
€12.181,00	€18.270,00	<b>€</b> 365,00
€6.091,00	€12.180,00	€183,00
€0,00	€6.090,00	€0,00

4. La terza rata è calcolata in base al merito, identificato come crediti curriculari conseguiti al 31 ottobre di ciascun anno, secondo la successiva Tabella C. La terza rata è corrisposta secondo i tempi di cui al precedente art. 2 comma 6. Qualora il corso di studio preveda annualmente un numero di crediti curriculari diverso da 60, le fasce di merito sono automaticamente proporzionate come se il corso medesimo prevedesse 60 crediti curriculari.

Tabella C

Tuocha C		
Corsi Tabella A punto 1	Corsi area scientifica Tabella A punti 2 e 3	
€609,00	<b>€</b> 731,00	
€457,00	€548,00	
€304,00	€365,00	
€152,00	€183,00	
€0,00	€0,00	
€609,00	<b>€</b> 731,00	
<b>€</b> 457,00	€548,00	
€304,00	€365,00	
€152,00	€183,00	
	punto 1  €609,00  €457,00  €304,00  €152,00  €0,00  €609,00  €457,00  €304,00	

da 116 a 120	€0,00	€0,00
IV		
fino a 150	€609,00	<b>€</b> 731,00
da 151 a 160	<b>€</b> 457,00	€548,00
da 161 a 170	€304,00	<b>€</b> 365,00
da 171 a 175	€152,00	€183,00
da 176 a 180	€0,00	€0,00
V		
fino a 210	€609,00	<b>€</b> 731,00
da 211 a 220	<b>€</b> 457,00	€548,00
da 221 a 230	€304,00	€365,00
da 231 a 235	€152,00	€183,00
da 236 a 240	€0,00	€0,00
VI		
fino a 270	€609,00	<b>€</b> 731,00
da 271 a 280	<b>€</b> 457,00	€548,00
da 281 a 290	€304,00	€365,00
da 291 a 295	€152,00	€183,00
da 296 a 300	€0,00	€0,00

5. Per accedere allo sconto sul merito è indispensabile che lo studente abbia conseguito una votazione media di almeno 25/30 (la media calcolata è quella aritmetica).

## Art. 7 Studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrali a ciclo unico

1. Agli iscritti al primo anno di corso di tutte le lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico non si applica alcuna riduzione per merito, ovvero la terza rata ammonta al massimo importo previsto.

# Art. 8 Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- 1. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (durata due anni) il calcolo dei crediti curriculari non tiene conto di quelli conseguiti per il raggiungimento del titolo di laurea triennale e deve essere effettuato sulla base di 120 crediti.
- 2. Agli studenti di cui al comma precedente, iscritti per la prima volta al primo anno di corso e in possesso unicamente di un solo titolo universitario di durata triennale, si applica una riduzione per merito sulla terza rata delle tasse universitarie calcolata sul voto di laurea secondo la successiva tabella D:

Tabel	11a	D

THOUGH B			
Voto di laurea	Corsi tabella A punto 1	Corsi tabella A punti 2 e 3	
fino a 99	€609,00	€731,00	
da 100 a 105	<b>€</b> 457,00	€548,00	
da 106 a 107	€304,00	€65,00	
da 108 a 109	€152,00	€183,00	
110	€0,00	€0.00	

## Art. 9 Studenti iscritti a tempo parziale

1. Per gli studenti iscritti a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo, l'importo della terza rata è calcolato tenendo presente la metà dei crediti di cui alla precedente tabella C.

## Art. 10 Studenti iscritti in qualità di fuori corso

1. Gli studenti iscritti con lo status di "fuori corso", secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo, non hanno diritto ad alcuna riduzione per merito, ovvero la terza rata ammonta all'importo massimo previsto, ma possono fruire della riduzione per reddito in base allo schema seguente:

lauree triennali lauree magistrali lauree a ciclo unico lauree ante D.M. 509 fino al terzo anno fe compreso fino al secondo anno fe compreso fino al quarto anno fe compreso nessuna riduzione

#### Art. 11 Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

- 1. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca banditi dall'a.a. 2012-2013 sono soggetti al pagamento di un contributo annuo unico pari a Euro 300,00 da corrispondere al momento dell'iscrizione.
- 2. Sono esclusi dal pagamento i titolari di borse di studio finanziate totalmente dal MIUR.

## Art. 12 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione

- 1. Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione sono soggetti al pagamento di una quota annuale onnicomprensiva pari a Euro 2152,00.
- 2. Tale quota può essere suddivisa in due rate delle quali una è dovuta all'atto dell'iscrizione; il termine di scadenza della seconda è fissato dai competenti uffici e comunicato tempestivamente agli interessati.
- 3. Gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, al momento dell'iscrizione, possono presentare domanda di esonero parziale dal pagamento della quota di cui al precedente comma 1 purché:
  - a. presentino un valore ISEE inferiore a Euro 24.0000,00
  - b. non beneficino della borsa di studio dell'Azienda regionale per il Diritto allo studio o di contratto di formazione specialistica.
- 4. La quota di esonero viene calcolata secondo la seguente formula:
  - 50% dell'importo di cui al comma 1\*(1-valore ISEE/24.000,00).
- 5. La cifra di cui al precedente comma 1 si riduce a Euro 268,00 nel caso in cui lo studente debba sostenere soltanto l'esame di diploma.
- 6. Ai valori contenuti nel presente articolo va aggiunto l'importo determinato dalla Regione Toscana come tassa regionale per il diritto allo studio; sono esonerati da tale pagamento gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368.

#### CAP III: ALTRI IMPORTI

## Art. 13 Contributi per il trasferimento verso altra Università

- 1. Gli studenti che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti al pagamento di un contributo pari a Euro 221.00.
- 2. La domanda può essere presentata solo da coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse scadute alla data della richiesta di trasferimento.
- 3. Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non saranno rimborsati.

#### Art. 14 Tassa di ricognizione

- 1. Gli studenti che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente rimangono in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale sono soggetti al pagamento della tassa di ricognizione, che ammonta a Euro 380,00.
- 2. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di tutti i corsi di studio in qualità di regolari, ripetenti o fuori corso che, non modificando il proprio piano di studi, prevedono di terminare tutti gli esami previsti entro l'ultimo appello utile della sessione invernale (per gli iscritti agli ordinamenti di cui ai DDMM 509/1999 e 270/2004 il numero massimo di CFU ancora da conseguire, con esclusione dei crediti relativi alla prova finale, è pari a 35) possono richiedere la sospensione dell'iscrizione al nuovo anno accademico e del pagamento delle tasse. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il termine di scadenza per l'iscrizione al nuovo anno accademico.
- 3. Gli studenti di cui al comma 1 devono rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica del proprio corso per le procedure di iscrizione e le modalità di pagamento della tassa di ricognizione.
- 4. Gli studenti che non completano i CFU, di cui al comma 2, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente devono rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica del proprio corso per le procedure di iscrizione in ritardo e le modalità di pagamento delle tasse dovute.

## Art. 15 Tassa di ricongiunzione in caso di interruzione degli studi

- 1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e non abbia chiesto la sospensione di cui all'art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 227/2013.
- 2. L'interruzione può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi fissati dalle normative vigenti.
- 3. Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.
- 4. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è tenuto a versare per ogni anno accademico di interruzione una tassa di ricongiunzione pari a Euro 474,00 per i corsi di area umanistica ed Euro 593,00 per i corsi di area scientifica, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi.

## Art. 16 Interruzione degli studi: sospensione

- 1. Durante il periodo di sospensione della carriera, di cui all' art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
- 2. La sospensione è incompatibile con lo status di studente a tempo parziale di cui al precedente articolo 9.

#### Art. 17 Interruzione degli studi: rinuncia

- 1. Lo studente può rinunciare agli studi, secondo l'art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo, solo se è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi scaduti alla data di presentazione della domanda.
- 2. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi, pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

# Art. 18 Iscrizione a singoli insegnamenti

1. La quota di iscrizione a singoli insegnamenti è pari ad Euro 125,00 a cui deve essere sommata la cifra derivante dal prodotto tra il costo di ogni singolo credito (fissato in Euro 14,00 per l'area umanistica e in Euro 17,00 per quella scientifica), e il numero dei crediti previsti per il corso scelto. Pertanto la quota di iscrizione ai singoli insegnamenti è determinata dalla seguente formula:

Corsi di area umanistica = Euro 125,00+(Euro14,00 \* N. crediti) Corsi di area scientifica = Euro 125,00+(Euro 17,00 \* N. crediti)

## Art. 19 Contributo per la ristampa del libretto e del badge magnetico

- 1. Il costo di duplicazione del libretto universitario è fissato in Euro 68,00.
- 2. Il costo di duplicazione del badge magnetico è fissato in Euro 37,00.

## Art. 20 Contributo per stampa diplomi originali

- 1. Il rilascio dei diplomi originali compresi eventuali duplicati è soggetto al pagamento di Euro 83,00.
- 2. Tale contributo non è dovuto per il rilascio del Diploma originale di abilitazione rilasciato, a cura dell'Ateneo, dal Ministero competente.

# Art. 21 Contributo per test di accesso ai corsi di laurea

1. La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00.

# Art. 22 Contributo per partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi di studio a numero programmato

1. La partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 58,00.

## Art. 23 Contributo per partecipazione agli esami di stato

1. La partecipazione agli Esami di Stato è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 305,00.

## Art. 24 Contributo per servizio formazione a distanza

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea che utilizzano la formazione a distanza, oltre alle tasse e ai contributi previsti per il proprio corso, sono tenuti al pagamento di un contributo di Euro 332,00.

## Art. 25 Contributo per riconoscimento di titolo accademico straniero

- 1. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato da un paese extracomunitario, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 211,00.
- 2. Tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.

# Art. 26 Contributo per prova di accesso ai corsi di laurea magistrale

- 1. La partecipazione alle prove per la verifica della preparazione personale ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 105,00.
- 2. Nel caso in cui lo studente sia successivamente ammesso al corso di laurea magistrale per il quale ha svolto la prova, l'importo del contributo pagato sarà detratto dalla prima rata delle tasse.

#### CAP IV: PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI STUDENTI

#### Art. 27 Collaborazioni studentesche e fondo di solidarietà

- 1. Attraverso forme di provvidenze appositamente previste s'intende promuovere e favorire l'accesso e la conclusione degli studi universitari a studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non adeguate.
- 2. Considerata anche l'opportunità di contribuire alla formazione ed alla maturazione professionale degli studenti universitari, l'Ateneo bandisce, ogni anno accademico, compatibilmente con le risorse di bilancio, assegni per attività di tutorato e compensi per attività di collaborazione part-time.
- 3. L'Università, compatibilmente con le risorse di bilancio, annualmente finanzia il fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni temporanee di disagio adeguatamente documentate. Gli interventi di sostegno sono erogati a domanda e vengono deliberati da una apposita Commissione così composta: Rettore o suo Delegato, la componente studentesca nominata nel Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea con funzione di segretario verbalizzante.

## Art. 28 Agevolazioni per voto di maturità

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno conseguito il titolo di scuola media superiore richiesto per l'iscrizione all'Università con votazione massima, senza tenere conto della menzione della lode, e che non usufruiscano di altra forma di provvidenza dell'Università e dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, beneficiano di una riduzione delle tasse universitarie pari a Euro 100,00. Detta quota è detratta dal pagamento della seconda rata delle tasse.

# Art. 29 Pagamento congiunto della seconda e terza rata delle tasse universitarie

- 1. Gli studenti, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere di pagare in un'unica soluzione la seconda e la terza rata fruendo di una riduzione complessiva di Euro 50,00.
- 2. Il pagamento congiunto della seconda e della terza rata è dovuto alla scadenza della seconda rata e non è revocabile per l'anno accademico di riferimento.

## Art. 30 Studenti con disabilità

- 1. Gli studenti con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie e dei contributi di cui alle lettere b e c, comma 4 dell'art. 2, nonché della tassa regionale per il Diritto allo studio universitario. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di iscrizione e consegnare all'Ufficio studenti e didattica del corso di laurea prescelto, l'autocertificazione specifica e la fotocopia del certificato di invalidità, esibendo anche l'originale di questo ultimo.
- 2. Gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50 e il 65% possono essere esonerati, a domanda scritta da inviare al Rettore, dal pagamento, anche parziale, delle tasse universitarie.
- 3. Le domande sono valutate dalla Commissione Fondo di solidarietà integrata dal Delegato del Rettore alla disabilità. La Commissione, per concedere l'esonero, tiene in considerazione il tipo di disabilità, la percentuale di disabilità, le condizioni di reddito e di merito.

# Art. 31 Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali

1. Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali sono, su domanda scritta da inviare al Rettore, esonerati per il 50% dal pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile.

### Art. 32 Studenti in regime di detenzione

- 1. Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l'Università di Siena ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a Euro 150,00 cui si aggiunge la tassa regionale del DSU Toscana e il contributo SIAE.
- 2. Tale importo è applicato anche in caso di ricongiunzione per gli studi interrotti o ricognizione laureandi.

## Art. 33 Borsisti del governo italiano

Gli 1. Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

# Art. 34 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

- 1. Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione in attesa della pubblicazione della graduatoria.
- 2. Sono esonerati totalmente gli studenti che risultino vincitori delle borse di studio e coloro che risultino idonei nella graduatoria delle stesse borse.

## Art. 35 Borsa semestrale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

- 1. Gli studenti che fruiscono delle borse di studio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso sono esonerati dal pagamento della prima rata delle tasse.
- 2. Qualora lo studente non consegua tutti i cfu previsti dal suo piano di studi, con esclusione di quelli previsti per la prova di esame, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico è soggetto al pagamento del 50% dell'importo della seconda e terza rata delle tasse.
- 3. Qualora lo studente termini i cfu previsti dal suo piano di studi entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'a.a. è esonerato dal pagamento della tassa di ricognizione dovuta per lo stesso anno accademico.

#### Art. 36 Revoca della borsa di studio

1. Gli studenti destinatari di provvedimento di revoca della borsa di studio da parte dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno di riferimento.

# Art. 37 Contemporanea iscrizione familiari

- 1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico aventi un genitore, un fratello/sorella contemporaneamente iscritto presso un corso di studi dell'Università degli studi di Siena, beneficiano di una riduzione pari a Euro 85,00 delle tasse universitarie, da detrarsi dalla seconda rata delle tasse. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di immatricolazione/iscrizione anni successivi al primo e presentare l'autocertificazione specifica.
- 2. Il beneficio è ammesso per un solo familiare e la riduzione si applica solo a coloro che non usufruiscono di altra forma di provvidenza dell'Università o dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

## Art. 38 Pensionati ultrasessantenni

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico pensionati ultrasessantenni hanno diritto a una riduzione pari al 50% dell'intero ammontare delle tasse. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di immatricolazione/ iscrizione e presentare l'autocertificazione specifica.

# Art. 39 Immatricolazioni ed iscrizioni personale tecnico amministrativo dell'Università e dell'Azienda ospedaliera universitaria senese

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'iscrizione e gli studenti dipendenti dell'Azienda ospedaliera universitaria senese in servizio a tempo indeterminato sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annuale onnicomprensiva pari a Euro 523,00. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono barrare l'apposita casella nel corso della procedura online di immatricolazione/iscrizione e presentare l'autocertificazione specifica.

## Art. 40 – Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere

- 1. L'università, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazione rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.
- 2. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, è soggetto alla tassazione massima e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica.

# CAP. V: NORME FINALI

#### Art. 41

- 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.
- 2. L'importo della tasse di cui all'art. 2, comma 1, nonché il valore delle fasce ISEE di cui all'art. 4 tabella B sono annualmente incrementati d'ufficio del tasso di inflazione programmato, così come determinato dal MIUR con apposito decreto.